



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2010
COM(2010)384 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Piano per le TSE – 2a edizione

**Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili
per il periodo 2010-2015**

SEC(2010)899

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Piano per le TSE – 2a edizione

Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Azioni previste per il periodo 2010 – 2015.....	5
2.1.	Ulteriore revisione dell'elenco/limite di età per i materiali specifici a rischio (MSR). 5	
2.1.1.	Legislazione attuale.....	5
2.1.2.	Future scelte strategiche.....	5
2.2.	Ulteriore revisione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali . 6	
2.2.1.	Legislazione attuale.....	6
2.2.2.	Ricerche in corso.....	7
2.2.3.	Eventuale progressiva eliminazione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali.....	7
2.3.	Ulteriore revisione della vigilanza delle ESB	8
2.3.1.	Legislazione attuale.....	8
2.3.2.	Future scelte strategiche.....	9
2.4.	Ulteriore revisione delle misure di eradicazione dello scrapie	9
2.4.1.	Legislazione attuale.....	10
2.4.2.	Ricerche passate e in corso	10
2.4.3.	Future scelte strategiche.....	10
2.5.	Abbattimento delle coorti di bovini	11
2.5.1.	Legislazione attuale.....	11
2.5.2.	Future scelte strategiche.....	11
2.6.	Test rapidi ante-mortem e post-mortem.....	11
2.6.1.	Legislazione attuale.....	12

2.6.2.	Attività in corso per lo sviluppo delle prove di laboratorio	12
2.6.3.	Futura scelta strategica	12
3.	Altri scenari previsti nel caso in cui la tendenza positiva non proseguisse allo stesso ritmo in tutti gli Stati membri.....	13
4.	Conclusione.....	14

1. INTRODUZIONE

Il primo piano¹ per le EST² descriveva le future modifiche suscettibili di essere apportate a breve, medio e lungo termine, alle misure adottate dall'UE contro le EST, continuando ad attribuire assoluta priorità alla sicurezza alimentare e alla tutela dei consumatori. La maggior parte delle azioni di breve e medio termine previste nel primo piano per le EST sono state condotte a buon fine e la tendenza positiva già osservata nel 2005 al momento dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è proseguita da allora. Al tempo stesso, l'impatto dell'ESB sulla salute umana sembra più limitato di quanto si temesse all'inizio.

La presente comunicazione è completata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (DLSC) nel quale figurano gli allegati in essa citati; il presente documento contiene, tra l'altro, un panorama dei risultati del primo piano per le EST relativo al periodo 2005-2009.

Per gli anni futuri, l'obiettivo è di proseguire la revisione delle misure garantendo al tempo stesso un livello elevato di sicurezza alimentare. Le regole relative alle EST sono e saranno sempre modificate secondo un metodo progressivo basato su dati scientifici solidi. A tale proposito, i pareri scientifici emessi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) devono rimanere elementi essenziali per la riflessione sulle future scelte strategiche. È inoltre di fondamentale importanza proseguire la ricerca nei settori in cui la documentazione è insufficiente o che presentano alcune lacune le quali impediscono di adottare decisioni ferme.

La presente comunicazione si propone di descrivere le eventuali future modifiche che permetteranno di riesaminare le misure al fine di adattare alla situazione, nel momento in cui l'UE entra finalmente nell'ultima fase di eradicazione della ESB nella popolazione bovina. È tuttavia opportuno garantire un'attenta vigilanza al fine di continuare a sorvegliare la situazione in caso di riapparizione dell'ESB o di apparizione di un nuovo agente EST nei bovini.

Tale riesame dovrà basarsi essenzialmente su pareri scientifici e questioni tecniche relative al controllo e all'applicazione delle nuove misure.

¹ EST = Encefalopatia spongiforme trasmissibile (si veda la definizione che figura nell'allegato I al documento di lavoro dei servizi della Commissione).

² COM(2005) 322 DEFINITIVO del 15 luglio 2005.

2. AZIONI PREVISTE PER IL PERIODO 2010 – 2015

2.1. Ulteriore revisione dell'elenco/limite di età per i materiali specifici a rischio (MSR)

Obiettivo strategico:

Garantire e mantenere l'attuale livello di tutela dei consumatori continuando ad operare per l'eliminazione sicura dei MSR, ma modificando l'elenco/l'età tenendo conto dei nuovi pareri scientifici e della loro evoluzione.

2.1.1. *Legislazione attuale*

I materiali specifici a rischio (MSR) sono gli organi considerati come sede dell'infettività dell'ESB negli animali colpiti da ESB. Nell'UE, l'eliminazione dei MSR nelle catene alimentari umana e animale è obbligatoria dal 2000 e costituisce la più importante misura di protezione della salute pubblica. L'elenco dei MSR è stabilito sulla base delle conoscenze scientifiche e osservando un elevato livello di precauzione. Le restrizioni di utilizzazione dei MSR comprendono il divieto di utilizzare alcuni prodotti nella fabbricazione di prodotti derivati destinati all'alimentazione umana e animale come il sego, la gelatina, il collagene e il difosfato di calcio.

2.1.2. *Future scelte strategiche*

Qualunque modifica dell'elenco dei MSR vigente deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'UE. Tuttavia, l'elenco dei MSR da eliminare dalle catene alimentari umana e animale deve tener conto anche della situazione epidemiologica, in funzione dei dati tratti dalla vigilanza sull'ESB. L'EFSA sta attualmente valutando la pertinenza dell'elenco dei MSR dei piccoli ruminanti e dovrebbe comunicare il suo parere definitivo alla fine del 2010. Tuttavia, nella misura in cui non sarebbe realistico cercare di eliminare totalmente il rischio mediante una decisione di gestione dei rischi, i pareri scientifici devono orientarsi verso un metodo quantitativo o semi-quantitativo che tenga conto della situazione epidemiologica favorevole nell'Unione europea per quanto riguarda l'ESB. L'allineamento dell'elenco dei MSR nell'UE sulle norme internazionali dell'Ufficio internazionale delle epizootie (OIE), in particolare per gli intestini di bovini, deve essere perseguito se appoggiato da pareri scientifici solidi che si basano su valutazioni quantitative dei rischi. L'obbligo di eliminare i MSR dalla catena alimentare umana e animale, incombente attualmente agli Stati membri che beneficiano dello statuto di rischio trascurabile secondo il codice dell'OIE³, potrebbe essere riesaminato se un numero crescente di Stati membri ottiene lo statuto di rischio trascurabile per il quale non esiste un elenco di MSR.

³ http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.11.6.htm

2.2. Ulteriore revisione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali

Obiettivo strategico:

Riesaminare alcuni aspetti del divieto totale delle farine animali attualmente vigente, a talune condizioni.

2.2.1. Legislazione attuale

Dal luglio 1994, è vietato nutrire i bovini, gli ovini e i caprini con farine di carne e di ossa di mammiferi. Al fine di gestire il rischio che materiali vietati provenienti da una contaminazione incrociata siano presenti nell'alimentazione dei ruminanti, questo divieto parziale è stato successivamente esteso e, il 1° gennaio 2001, l'Unione europea ha totalmente vietato l'utilizzazione delle proteine animali trasformate (PAT) negli alimenti destinati agli animali allevati a fini di produzione alimentare, con alcune eccezioni (come l'utilizzazione di farine di pesce per i non ruminanti). Nella misura in cui la legislazione non prevede alcuna tolleranza, anche la minima presenza di componenti di origine animale vietati nell'alimentazione degli animali costituisce una violazione del divieto delle farine animali.

La successiva tabella presenta le disposizioni vigenti relative al divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali:

	Animali di allevamento diversi dagli animali da pelliccia			Animali da compagnia e da pelliccia
	Ruminanti	Non ruminanti (eccettuati i pesci)	Pesci	
Proteine animali trasformate, tranne le farine di sangue e le farine di pesce	NA	NA	NA	A
Farine di sangue da ruminanti	NA	NA	NA	A
Prodotti del sangue da ruminanti	NA	NA	NA	A
Gelatina da ruminanti	NA	NA	NA	A
Proteine idrolizzate diverse da quelle derivate da non ruminanti o da cuoi e pelli di ruminanti	NA	NA	NA	A
Farine di sangue da non ruminanti	NA	NA	A	A
Farine di pesce	NA ⁴	A	A	A
Prodotti del sangue da non ruminanti	NA	A	A	A
Fosfato dicalcico e tricalcico di origine animale	NA	A	A	A

⁴ Gli alimenti da allattamento contenenti farine di pesce riservati ai ruminanti non svezzati sono autorizzati.

Proteine idrolizzate da non ruminanti o da cuoi e pelli di ruminanti	A	A	A	A
Gelatina da non ruminanti	A	A	A	A
Uova, ovoprodotti, latte, prodotti lattiero-caseari, colostro	A	A	A	A
Proteine animali diverse da quelle sopra menzionate	NA	A	A	A

A = autorizzato

NA = non autorizzato

2.2.2. *Ricerche in corso*

Nel quadro del suo programma di lavoro annuale, il laboratorio comunitario di riferimento per le proteine nei mangimi (CRL-AP) ha analizzato la potenza del metodo microscopico utilizzato per determinare la quantità di componenti di origine animale nei mangimi (al fine di determinare la quantità totale di proteine animali nei mangimi necessaria per consentire l'introduzione di eventuali livelli di tolleranza). I risultati preliminari di tale valutazione mostrano che il metodo autorizzato attualmente non è affidabile ai fini di quantificazione.

Inoltre, il CRL-AP studia attualmente l'efficacia di diversi nuovi metodi di diagnostica suscettibili di consentire la determinazione della specie (ruminante, ovino o pollame) da cui provengono le tracce di farine di carne e di ossa individuate nei mangimi. In effetti, il trattamento obbligatorio delle proteine da mammiferi a una temperatura di 133°C e a una pressione di 3 bar per 20 minuti produce minuscoli frammenti di proteine animali, difficilmente distinguibili con gli attuali metodi di analisi. I risultati di questo studio dovrebbero essere conosciuti durante il secondo semestre 2010.

2.2.3. *Eventuale progressiva eliminazione del divieto delle farine animali nell'alimentazione degli animali*

La revisione delle attuali disposizioni concernenti il divieto totale delle farine animali nell'alimentazione degli animali dovrebbe avere come punto di partenza il rischio, ma dovrebbe anche essere affrontata tenendo conto degli strumenti di controllo attualmente disponibili per la valutazione (vale a dire l'esistenza di una prova affidabile che consenta di determinare la specie da cui provengono le tracce delle farine di carne e di ossa).

- Livello di tolleranza per le PAT negli alimenti destinati agli animali di allevamento

È possibile stabilire un certo livello di tolleranza al fine di applicare un metodo basato sui rischi in caso di individuazione di PAT vietate.

Nel dicembre 2009, la Commissione ha chiesto all'EFSA di effettuare una valutazione quantitativa attualizzata dei rischi collegati alla presenza di piccole quantità di proteine animali trasformate nei mangimi. Il parere dell'EFSA è atteso per la fine del 2010. Sulla base delle conclusioni dell'EFSA, si potrà proporre di stabilire un livello di tolleranza in

caso di presenza di una minima quantità di PAT negli alimenti per animali, senza rimettere in questione le attuali misure di eradicazione.

- Eliminazione del divieto delle farine animali per i non ruminanti (suini, pollame, pesci)

Attualmente, le PAT vietate nei mangimi sono utilizzate principalmente per produrre concimi, compost o carburante per i cementifici. Le PAT possono tuttavia essere una fonte di proteine per i non ruminanti di allevamento che devono essere nutriti con proteine di alta qualità. Considerando che il rischio di trasmissione dell'ESB tra i non ruminanti è molto basso, potrebbe essere presa in considerazione l'eliminazione del divieto di utilizzare PAT da non ruminanti nell'alimentazione dei non ruminanti, senza tuttavia abolire il divieto esistente del riciclaggio intraspecifico (ad esempio, le farine di carne e di ossa di pollame sarebbero riservate esclusivamente all'alimentazione dei suini e viceversa). Inoltre, la reintroduzione delle PAT nell'alimentazione dei non ruminanti consentirebbe all'UE di ridurre la dipendenza da altre fonti di proteine.

Tale misura sarebbe tuttavia accettabile solo se esistono tecniche di analisi convalidate che consentano di determinare l'origine specifica delle PAT. Inoltre, considerando che qualunque metodo di controllo ha i suoi limiti, un corretto percorso di distribuzione delle PAT derivate da diverse specie costituirà un elemento importante in qualunque riesame delle disposizioni attuali concernenti il divieto totale delle farine animali nei mangimi. La valorizzazione delle PAT per l'alimentazione degli animali dovrà essere confrontata con gli investimenti necessari per conformarsi ai requisiti in materia di canali di distribuzione.

2.3. Ulteriore revisione della vigilanza delle ESB

Obiettivo strategico:

Continuare ad adattare il sistema di sorveglianza dell'ESB nei bovini mirando in modo più efficace l'attività di sorveglianza, rimanendo in grado di seguire l'evoluzione della situazione epidemiologica e di valutare l'efficacia delle misure di protezione vigenti.

2.3.1. *Legislazione attuale*

La sorveglianza ha lo scopo di seguire e di valutare l'efficacia delle misure di controllo adottate, come il divieto delle farine animali nei mangimi e l'eliminazione dei MSR, osservando l'evoluzione della prevalenza dell'ESB negli anni.

Conformemente alla legislazione relativa alle EST, ciascuno Stato membro applica un programma annuo di sorveglianza dell'ESB comprendente una procedura di individuazione con il ricorso a prove rapide omologate a tal fine. Questo programma copre almeno tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti in condizioni normali a fini di consumo umano (animali sani abbattuti) e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi che sono morti/sono stati uccisi o sono stati sottoposti a una macellazione d'urgenza (animali a rischio).

Gli Stati membri che sono in grado di dimostrare, sulla base di criteri epidemiologici, che la situazione dell'ESB è migliorata nel loro territorio possono tuttavia inviare una domanda alla Commissione per essere autorizzati a rivedere il loro programma di

sorveglianza. Dal 2009, 17 Stati membri⁵ sono stati autorizzati a rivedere il loro programma di sorveglianza e ad aumentare i limiti di età per l'individuazione a 48 mesi, considerando la loro situazione epidemiologica favorevole e in seguito al parere positivo dell'EFSA.

Questo aumento del limite di età per l'individuazione ha comportato una diminuzione di circa il 30% del numero di prove realizzate normalmente nel 2009, rispetto al 2008 (diagramma 1 dell'allegato III al DLSC), mantenendo la stessa capacità di fornire un panorama affidabile della prevalenza e dell'evoluzione dell'ESB negli Stati membri. Si osserva la stessa diminuzione per quanto riguarda i costi associati all'individuazione di un caso di ESB all'interno dell'impianto di macellazione (che sono passati da 14,15 milioni di euro nel 2008 a 10,1 milioni di euro nel 2009; si veda il diagramma 3 dell'allegato III al DLSC).

2.3.2. *Future scelte strategiche*

In funzione dei risultati dei programmi di sorveglianza in corso, una nuova revisione dei programmi di sorveglianza dell'ESB potrebbe essere prevista per gli Stati membri la cui situazione è conforme ai criteri epidemiologici. Le azioni potrebbero comprendere:

- la continuazione dell'aumento progressivo dei limiti di età per la realizzazione di prove d'individuazione su tutti gli animali sani abbattuti e sugli animali a rischio;
- la realizzazione di prove di individuazione su un campione statistico di bovini di età superiore a un certo limite in ciascuna sottopopolazione (animali sani abbattuti e animali a rischio);
- la realizzazione di prove di individuazione sui bovini di ciascuna sottopopolazione in base alla loro data di nascita e all'efficacia dell'applicazione del divieto delle farine animali nei mangimi.

Le future soluzioni devono consentire di individuare continuamente un aumento dell'epidemia di ESB o l'apparizione di nuovi ceppi di DST. In particolare, considerando che casi atipici di ESB sono stati individuati nel corso degli ultimi anni nell'UE in animali di età superiore a 8 anni, qualunque revisione della sorveglianza dell'ESB non deve influenzare negativamente l'individuazione di questi casi. Inoltre, a causa del mercato unico e della libera circolazione dei bovini negli Stati membri, gli aspetti pratici del controllo non devono essere trascurati e qualunque nuovo sistema deve risultare di facile gestione. Infine, a medio termine, la revisione della sorveglianza dell'ESB non deve impedire agli Stati membri di mantenere il loro status OIE per quanto riguarda il rischio di ESB.

2.4. **Ulteriore revisione delle misure di eradicazione dello scrapie**

Obiettivo strategico:

⁵ Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Austria, Slovenia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

Adattare le misure di eradicazione attualmente applicate nelle greggi di ovini e caprini infette da EST in modo da conformarle alle conoscenze scientifiche più recenti e creare strumenti sostenibili per controllare le EST nelle greggi di piccoli ruminanti nell'UE.

2.4.1. *Legislazione attuale*

Le disposizioni vigenti relative all'eradicazione delle EST nelle greggi di ovini si basano sulla combinazione di diversi strumenti (abbattimento totale o selettivo degli animali sensibili nelle greggi infette, programmi di allevamento che prevedono la selezione per la resistenza alle EST nelle greggi di valore genetico elevato, ripopolamento con animali resistenti e sorveglianza rinforzata delle greggi infette). Per le greggi di caprini, l'abbattimento totale è la sola soluzione in caso di scrapie classico.

Misure speciali si applicano tuttavia ai casi di scrapie atipico, tenuto conto della loro propagazione limitata all'interno di un gregge; gli animali non sono abbattuti ma sono sottoposti ad un'accresciuta sorveglianza delle EST per due anni di allevamento senza che sia possibile ritirarli dal gregge.

2.4.2. *Ricerche passate e in corso*

Nei caprini, a differenza degli ovini, non è stata chiaramente messa in evidenza alcuna resistenza genetica o sensibilità all'EST. Nel 2008, i risultati definitivi di un progetto di studio pilota finanziato dall'UE e realizzato a Cipro al fine di identificare l'effetto di taluni geni sulla resistenza o la sensibilità dei caprini allo scrapie hanno indicato che alcuni geni potevano essere associati alla resistenza o alla sensibilità dei caprini allo scrapie classico a Cipro. Considerando l'importanza della politica di eradicazione realizzata dall'UE nella popolazione caprina, fondi dell'UE sono stati destinati all'elaborazione e all'attuazione di un protocollo per la realizzazione di studi supplementari volti a integrare le prime constatazioni dello studio pilota cipriota. Tale protocollo, portato a termine nel settembre 2009, si propone di raccogliere dati al fine di rafforzare le conoscenze sulla resistenza genetica dei caprini allo scrapie. I primi risultati dovrebbero essere conosciuti nel 2011.

Inoltre, una valutazione scientifica realizzata congiuntamente dall'EFSA e dal Centro europeo di prevenzione e di controllo delle malattie (CEPCM) sugli eventuali collegamenti tra le EST negli animali e negli esseri umani è attualmente in corso; i risultati di questo lavoro potrebbero rivestire un grande interesse per quanto riguarda il carattere zoonotico delle EST nei piccoli ruminanti.

2.4.3. *Future scelte strategiche*

Considerando l'elevato livello di complessità delle EST nei piccoli ruminanti (dovuto principalmente all'esistenza di differenti ceppi di prioni), alcune attuali incertezze relative al loro carattere zoonotico e la grande diversità dei fattori che influenzano la trasmissione e la persistenza dello scrapie in uno stesso gregge e tra greggi diversi, è necessario proseguire la riflessione sulle future azioni legislative da avviare per controllare le EST nelle greggi di piccoli ruminanti nell'UE. Potrebbero essere prese in considerazione le seguenti azioni:

- stabilire le condizioni di certificazione delle greggi di piccoli ruminanti per quanto riguarda le EST, sulla base dei risultati delle prove rapide e degli orientamenti dell'OIE al fine di evitare l'indebita propagazione dello scrapie attraverso animali infetti che sono in fase preclinica;
- proseguire l'adattamento delle misure relative allo scrapie atipico se i dati scientifici confermano che questo ceppo di scrapie non è contagioso;
- sfruttare la resistenza genetica dei caprini se ricerche approfondite evidenzieranno la resistenza genetica di alcuni genotipi nell'ambito della popolazione caprina;
- continuare a incoraggiare il controllo genetico dello scrapie negli ovini grazie a programmi di allevamento (evitando al tempo stesso la riproduzione in consanguineità e la deriva genetica), considerando che questi programmi sembrano efficaci in materia di controllo della malattia.

In ogni caso, i risultati delle future ricerche e i futuri pareri scientifici concernenti le EST nei piccoli ruminanti avranno un impatto decisivo sulle future scelte strategiche.

2.5. **Abbattimento delle coorti di bovini**

Obiettivo strategico:

Riesaminare la politica di abbattimento nelle mandrie infette da ESB.

2.5.1. *Legislazione attuale*

Se un caso di ESB è confermato in un'azienda, le regole attuali prevedono l'uccisione e la distruzione completa dei bovini che fanno parte della "coorte" nella quale è stato individuato il caso di ESB (vale a dire i bovini nati nella stessa mandria dell'animale infetto, nei 12 mesi precedenti o seguenti la nascita di quest'ultimo e che hanno potuto consumare gli stessi alimenti). A titolo di deroga, è possibile autorizzare uno Stato membro a differire l'uccisione e la distruzione completa degli animali della coorte sino al termine della loro vita produttiva. Attualmente solo la Germania ha sollecitato tale deroga che le stata concessa nel 2007. Inoltre, se l'ESB è individuata in una femmina, sono distrutti i discendenti di quest'ultima nati dopo il manifestarsi clinico della malattia nella madre o nel corso dei due anni che lo precedono.

2.5.2. *Future scelte strategiche*

Dal momento che il numero di casi individuati negli animali di coorte nell'UE è attualmente molto basso (2 nel 2008, nessuno nel 2009), un'altra soluzione consisterebbe nel non abbattere più sistematicamente la coorte ed autorizzare l'abbattimento di questi animali a fini di consumo umano purché tali animali siano stati sottoposti, prima della loro entrata nella catena alimentare, ad una prova di individuazione che abbia dato risultati negativi.

2.6. **Test rapidi ante-mortem e post-mortem**

Obiettivo strategico:

Continuare ad incoraggiare lo sviluppo delle migliori prove rapide esistenti per l'individuazione dell'EST.

2.6.1. Legislazione attuale

Solo le prove rapide enumerate nella legislazione relativa alle EST possono essere utilizzate ai fini della sorveglianza delle EST nell'UE. Prima di poter figurare nell'elenco, una prova rapida deve essere oggetto di valutazione minuziosa volta a determinare la sua efficacia analitica e di una raccomandazione favorevole dell'EFSA alla Commissione.

2.6.2. Attività in corso per lo sviluppo delle prove di laboratorio

Nel 1999, la Commissione ha concluso la prima valutazione delle prove diagnostiche rapide che consentono di individuare l'ESB nei bovini. Successivamente, sono state realizzate altre valutazioni sulle prove diagnostiche rapide per l'individuazione delle EST nei ruminanti. Nel 2007, consapevole del fatto che la messa a punto di altre prove aveva compiuto ulteriori progressi, la Commissione ha deciso di lanciare un nuovo invito aperto alla manifestazione di interesse relativo alle prove di individuazione ante e post mortem delle EST nei grandi ruminanti (bovini) e nei piccoli ruminanti (ovini a caprini). Questo invito, valido cinque anni, ha lo scopo di identificare le nuove prove e di selezionare quelle che possono costituire parte di un programma di valutazione basato sui protocolli scientifici dell'EFSA. Esso consente ai fabbricanti che hanno elaborato prove già in fase molto avanzata di sollecitare la valutazione di tali prove al fine di determinare se esse siano utilizzabili nel quadro dei programmi di sorveglianza dell'EST nell'UE.

2.6.3. Futura scelta strategica

Si potrebbe prendere in considerazione l'opzione di sottoporre animali vivi alla prova se sono messe a punto prove ante-mortem convalidate. Attualmente questa soluzione ha un'utilità ridotta nel controllo dell'ESB nei bovini. Essa rappresenterebbe tuttavia un aiuto prezioso nel quadro della certificazione delle greggi di piccoli ruminanti.

3. ALTRI SCENARI PREVISTI NEL CASO IN CUI LA TENDENZA POSITIVA NON PROSEGUISSE ALLO STESSO RITMO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI

Il livello di protezione dei consumatori deve essere lo stesso in tutta l'UE. Orbene, la situazione epidemiologica osservata in diversi Stati membri spiega che alcuni di essi possano pretendere nuove modifiche e altri no. Di conseguenza, l'attuazione concreta e le prassi imporranno l'adozione di alcune modifiche applicabili unicamente in alcuni Stati membri. A titolo di esempio, al momento della modifica del sistema di sorveglianza dell'ESB, solo 17 Stati membri sono stati autorizzati a modificare il loro programma di controllo dell'ESB.

Anche se da tutti gli indicatori relativi alla prevalenza dell'ESB nei bovini risulta che l'aumento di tali casi di ESB è improbabile in futuro, è opportuno prevedere altri scenari se la diminuzione dei casi di ESB non viene confermata in tutti gli Stati membri.

Sarebbe opportuno eventualmente prendere in considerazione misure più rigorose per eliminare i MSR negli Stati membri nei quali la diminuzione dei casi di ESB è meno pronunciata. Potrebbe infine essere previsto un embargo temporaneo per consentire una gestione individuale della situazione in uno Stato membro senza penalizzare gli altri Stati membri che non hanno registrato alcuna tendenza negativa.

4. CONCLUSIONE

La revisione delle misure relative alle EST deve essere fondata su un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per la salute umana e animale e, tenuto conto dei dati scientifici disponibili, deve mantenere o, se ciò è giustificato dal punto di vista scientifico, aumentare il livello di protezione della salute umana e animale. E' impossibile, tuttavia, considerare la completa eliminazione del rischio come un obiettivo realistico per qualsiasi decisione di gestione dei rischi in materia di sicurezza alimentare, dal momento che essa comporta la necessità di soppesare accuratamente il costo e i vantaggi delle misure di riduzione dei rischi, in modo da garantire la proporzionalità della misura. Spetta al soggetto incaricato della gestione dei rischi determinare il livello di rischio accettabile, tenuto conto di tutti gli elementi di una valutazione scientifica dei rischi.

Considerando che qualunque modifica deve essere sostenuta da pareri scientifici solidi, è vitale proseguire la ricerca nei settori in cui le informazioni sono insufficienti o esistono incognite che impediscono di adottare decisioni ferme.

Inoltre, l'esperienza degli ultimi vent'anni dimostra che l'ESB è stata utilizzata abusivamente a fini protezionistici, in particolare da paesi terzi. Non si può quindi fare a meno di un quadro internazionale solido e credibile per garantire condizioni di scambi commerciali sicuri ed equi. L'UE deve svolgere un ruolo guida negli organismi internazionali di normalizzazione al fine di promuovere le norme e le politiche europee, ma anche allineare quanto più possibile la sua legislazione sulle norme internazionali.

È anche opportuno che, nell'elaborazione della nostra futura strategia, non perdiamo di vista le altre minacce per la salute animale e pubblica apparse negli ultimi anni, come le salmonelle e la resistenza agli agenti antimicrobici. I dati di cui disponiamo mostrano sempre più chiaramente che dobbiamo gerarchizzare meglio le nostre azioni di lotta contro le malattie suscettibili di avere un impatto più grave dell'EST sulla salute pubblica e adeguare il finanziamento dell'UE di conseguenza. L'incoraggiante evoluzione constatata per quanto riguarda l'ESB merita un esame attento delle possibilità di concentrarsi su queste altre minacce.